

# DIACRONIA

Rivista di storia della filosofia del diritto

1 | 2024

PISA  
UNIVERSITY  
PRESS

Diacronia : rivista di storia della filosofia del diritto. - (2019)-. - Pisa : IUS-Pisa university press, 2019- .  
- Semestrale

340.1 (22.)

1. Filosofi a del diritto - Periodici

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa



Opera sottoposta a  
peer review secondo  
il protocollo UPI

Il presente fascicolo è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bergamo.

© Copyright 2025

Pisa University Press

Polo editoriale - Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura

Università di Pisa

Piazza Torricelli 4 · 56126 Pisa

P. IVA 00286820501 · Codice Fiscale 80003670504

Tel. +39 050 2212056 · Fax +39 050 2212945

E-mail [press@unipi.it](mailto:press@unipi.it) · PEC [cidic@pec.unipi.it](mailto:cidic@pec.unipi.it)

[www.pisauniversitypress.it](http://www.pisauniversitypress.it)

ISSN 2704-7334

ISBN 979-12-5608-202-5

layout grafico: [360grafica.it](http://360grafica.it)

L'Editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, per le eventuali omissioni o richieste di soggetti o enti che possano vantare dimostrati diritti sulle immagini riprodotte. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.

Direttore  
Tommaso Greco

Comitato di direzione

Alberto Andronico, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Giulia M. Labriola, Marina Lalatta Costerbosa, Francesco Mancuso, Carlo Nitsch, Andrea Porciello, Aldo Schiavello, Vito Velluzzi

Consiglio scientifico

Mauro Barberis, Franco Bonsignori, Pietro Costa, Rafael de Asís, Francesco De Sanctis, Carla Faralli, Paolo Grossi, Mario Jori, Jean-François Kervégan, Massimo La Torre, Mario G. Losano, Giovanni Marino, Bruno Montanari, Vincenzo Omaggio, Claudio Palazzolo, Baldassare Pastore, Enrico Pattaro, Antonio Enrique Perez Luño, Anna Pintore, Geminello Preterossi, Pierre-Yves Quiviger, Francesco Riccobono, Eugenio Ripepe, Alberto Scerbo, Michel Troper, Vittorio Villa, Francesco Viola, Maurizio Viroli, Giuseppe Zaccaria, Gianfrancesco Zanetti

Comitato dei referees

Ilario Belloni, Giovanni Bisogni, Giovanni Bombelli, Daniele Cananzi, Gaetano Carlizzi, Thomas Casadei, Alfredo D'Attorre, Corrado Del Bò, Filippo Del Lucchese, Francesco Ferraro, Tommaso Gazzolo, Valeria Giordano, Marco Goldoni, Gianmarco Gometz, Dario Ippolito, Fernando Llano Alonso, Alessio Lo Giudice, Fabio Macioce, Costanza Margiotta, Valeria Marzocco, Ferdinando Menga, Lorenzo Milazzo, Stefano Pietropaoli, Attilio Pisanò, Federico Puppo, Filippo Ruschi, Carlo Sabbatini, Aaron Thomas, Persio Tincani, Daniele Velo Dal Brenta, Massimo Vogliotti, Maria Zanichelli

Redazione

Paola Calonico, Chiara Magneschi, Federica Martiny, Giorgio Ridolfi (coordinatore), Mariella Robertazzi

Sede

Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza dei Cavalieri, 2, 56126 PISA

---

Condizioni di acquisto

Fascicolo singolo: € 25,00

Abbonamento annuale Italia: € 40,00

Abbonamento annuale estero: € 50,00

Per ordini e sottoscrizioni abbonamento Pisa University Press

Lungarno Pacinotti 44

56126 PISA

Tel. 050.2212056

Fax 050.2212945

press@unipi.it

www.pisauniversitypress.it



# Indice

## Il diritto di resistenza

### *Introduzione*

Corrado Del Bò .....9

### *“Ius” e tirannicidio: alcune declinazioni storiche (e storiografiche)*

Aldo Andrea Cassi .....13

### *Difesa, appello, giudizio. Brevi note sul diritto di resistenza a partire da John Locke*

Ilario Belloni .....39

### *Significato e limiti del diritto di resistenza in alcuni percorsi della filosofia del diritto italiana del Novecento*

Maria Zanichelli .....57

### *La filosofia come forma di resistenza. Sul pensiero di Françoise Proust*

Michele Saporiti .....85

### *Radici e futuro del diritto di resistenza nella Costituzione italiana*

Barbara Pezzini e Filippo Pizzolato .....113

### *“A cosa” disobbedire? La disobbedienza civile tra provocazione comunicativa e azioni dirette*

Federico Zuolo .....163

## Saggi

### *Locke e l’acquisto della proprietà a titolo originario*

Tommaso Gazzolo .....191

### *Di pioggia e di luna. La teoria del governo in Shiramine di Ueda Akinari*

Federico Lorenzo Ramaïoli .....227

**Note**

*Hans Kelsen a cinquant'anni dalla morte*  
Giorgio Ridolfi.....255

# SAGGI



# LOCKE E L'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ A TITOLO ORIGINARIO

Tommaso Gazzolo

## *Abstract*

This essay offers a critical reflection on Locke's thought on the problem of the origin of property. Specifically, the article aims to analyse the relationship between Locke's theory of property – according to which property originates from labour – and the mode of original acquisition that should logically follow from it. The essay's central claim is that, ultimately, Locke fails to secure the translation of his philosophical thesis (that property originates from labour) into a legal thesis capable of justifying the worker's right over the object upon which labour has been expended.

## *Keywords*

Locke; Ownership; Labour; Work; Appropriation; Title.

## **1. Introduzione**

La teoria di Locke dell'origine del diritto di proprietà privata, che egli sviluppa nel quinto capitolo del *Secondo Trattato sul governo*, merita, almeno dal punto di vista delle sue assunzioni e implicazioni giuridiche, di essere ripresa e discussa nuovamente, nonostante essa costituisca uno dei temi della filosofia lockiana maggiormente indagati dagli

studiosi<sup>1</sup>. Va detto, peraltro, come non sempre, nel dibattito in corso, vengano chiaramente distinte le due questioni che Locke, in quanto necessariamente collegate tra loro, deve affrontare, e che derivano dal fatto che il problema del *fondamento* della proprietà si definisce secondo due livelli di domande differenti:

(i) “fondamento” significa anzitutto, in questo contesto, giustificazione della proprietà come *diritto naturale*. Qui, cioè, la teoria lockiana della proprietà risponde al problema – *filosofico* – di chiarire perché e a quali condizioni sia possibile derivare *dalla natura* (o meglio: dalla legge di natura e dalla *natural reason*) una serie di diritti, di cui la proprietà è il principale;

(ii) ma “fondamento” significa anche, in una teoria della formazione della proprietà privata, individuazione di quali siano le regole che permettono l’acquisto della proprietà a titolo originario, acquisto che si ha «quando la fattispecie acquisitiva è anche fattispecie creativa del diritto di proprietà in questione»<sup>2</sup>. Qui la questione è *giuridica*, e non filosofica, e risponde a questo particolare problema: come l’acquisto della proprietà possa derivare dalle circostanze in cui l’acquisto stesso avviene. O, più precisamente: come sia possibile che si dia un *acquisto* della proprietà che coincide con la *creazione* stessa di un (nuovo) diritto di proprietà esclusivo sulla cosa.

Come si è detto, ciò non significa che questi due registri di discorso non siano in continua corrispondenza. La tesi secondo cui «il fonda-

---

<sup>1</sup> È impossibile fornire, qui, un resoconto della letteratura sul tema. Si rimanda, pertanto, ai testi che verranno citati nel prosieguo. Per una introduzione generale, cfr. G. Sreenivasan, *The Limits of Lockean Right in Property*, Oxford University Press, New York-Oxford 1995; M.H. Kramer, *John Locke and the origins of private property*, Cambridge University Press, Cambridge 1997; J. Tully, *A Discourse on Property. John Locke and his adversaries*, Cambridge University Press, Cambridge 1980; J. Dunn, *The Political Thought of John Locke: An historical account of the argument of the “Two Treatises of Government”*, Cambridge University Press, Cambridge 1969.

<sup>2</sup> Cannata, *Corso di Istituzioni di diritto romano*, I, Giappichelli, Torino, 2002, p. 254.

mento della proprietà è il lavoro»<sup>3</sup>, anzi, deve per Locke poter funzionare su entrambi i livelli, e dunque operare come se implicasse due tesi tra loro collegate, che credo sia possibile enunciare in questi termini:

- (a) Tesi filosofica: “Il lavoro è l’origine della proprietà”;
- (b) Tesi giuridica: “Il lavoro è il modo d’acquisto a titolo originario della proprietà”.

Nelle pagine che seguono, ci si concentrerà, anzitutto, sul secondo dei problemi indicati, ossia quello relativo a come la teoria della proprietà di Locke sia (anche) una teoria dei modi di acquisto di essa o, meglio, dell’individuazione della o delle regole che consentirebbero di pensare le condizioni alle quali la “fonte” del diritto di acquistare è lo stesso atto di acquisto.

## 2. Proprietà del corpo e proprietà delle cose

Prima di affrontare nel merito la questione, merita, però, di essere presa in considerazione, anzitutto, la ricostruzione operata da Olivecrona<sup>4</sup>, la quale, se accolta, costringerebbe a spostare radicalmente la prospettiva della nostra analisi.

Secondo la sua lettura<sup>5</sup>, il punto essenziale da considerare sarebbe la relazione, da cui in effetti Locke prende le mosse, tra la proprietà sulla propria persona (*person*), che spetterebbe sempre a ciascun individuo, e quella sul lavoro, *labour*, del proprio corpo, che deriverebbe immediatamente da essa. Dire che una cosa è “mia”, per Locke, significhereb-

---

<sup>3</sup> N. Bobbio, *Locke e il diritto naturale*, Giappichelli, Torino 2017, p. 168.

<sup>4</sup> Cfr. K. Olivecrona, *Locke’s Theory of Appropriation*, in «The Philosophical Quarterly», XXIV (96), 1974, pp. 211-230; Id., *The Term ‘Property’ in Locke’s Two Treatises of Government*, in «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie», I (1975), pp. 109-115.

<sup>5</sup> Sulla tesi di Olivecrona, cfr. I. Belloni, *Un classico dei classici della filosofia giuridica. Schmitt e Olivecrona lettori di Locke*, in «Diacronia», I (2021), pp. 117-140; T. Spaak, *A Critical Appraisal of Karl Olivecrona’s Legal Philosophy*, Spinger, Dordrecht 2014, pp. 227-233.

be, in realtà, dire che essa è una *parte di me stesso*, secondo una logica di derivazione stoica e che sarebbe già presente in Grozio e Pufendorf. Qui, il *suum* indicherebbe non tanto la cosa in proprietà, quanto ciò che “appartiene” a ciascun individuo nel senso che gli è “proprio”, che è una parte di sé. Così la vita, il corpo, secondo Grozio, ma anche le nostre stesse azioni, in quanto *actiones propriae*.

Per Olivecrona, pertanto, nel sostenere che la cosa divenga “mia” in quanto io mescolo ad essa il mio lavoro, ciò che Locke intende non è altro che questo: che l’azione che compio sulla cosa la fa divenire una parte di me stesso. Da questo punto di vista, la proprietà sarebbe un’estrinsecazione della *personalità* dell’individuo, ed impossessarsi di una cosa non vorrebbe dire altro che immettere in essa la mia stessa persona

A mio avviso, la tesi di Olivecrona, tuttavia, non può essere accolta. Occorre spiegarne le ragioni. Ricominciamo da Grozio, e dal concetto di “azioni proprie”. Il passaggio cui Olivecrona fa riferimento è nel secondo libro del *De iure belli ac pacis*, dove Grozio, trattando del problema dell’illecito, del torto (*damnum*), afferma che *natura homini suum est vita, non quidem ad perendum, sed ad custodiendum, corpus, membra, fama, honor, actiones propriae*<sup>6</sup>.

La prima cosa da osservare è che Grozio distingue dal diritto sulle proprie azioni il diritto di *proprietà*, il quale va annoverato tra i diritti civili, mentre l’elenco che qui presenta riguarda quelli che chiama diritti naturali (e che, nell’*Inleidinge*, verranno ridefiniti come diritti “inalienabili”)<sup>7</sup>. Ciò dovrebbe già essere la spia del fatto che ciò che ci “appartiene” per natura e l’averne una cosa come “propria” nel senso della

---

<sup>6</sup> U. Grozio, *Il diritto di guerra e di pace*, II, XVII, 2, 1; trad. it. a cura di C. Galli, A. Del Vecchio, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Press, Napoli 2023, p. 391. Sulla derivazione da Grozio del concetto di *labour* in Locke, si veda anche J. T. Peters, *Der Arbeitsbegriff bei John Locke. Im Anhang: Lockes Plan zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit von 1697*, Lit, Münster 1997, p. 95.

<sup>7</sup> Cfr. J. Sampson, *The Historical Foundations of Grotius’ Analysis of Delict*, Brill, Leiden-Boston 2018, pp. 18 e ss.

proprietà non indicano lo stesso tipo di rapporto. Il diritto sulla propria persona, cioè, non è un *dominium*, non risponde alla logica della proprietà.

Sebbene Grozio non rimandi ad alcuna fonte, per l'indicazione di ciò che dovrebbe considerarsi “proprio” dell'uomo, sembra chiaro – come ha osservato Feenstra<sup>8</sup> – che il riferimento diretto sia, qui, Donello, il quale aveva appunto distinto due diverse modalità di ciò che diciamo essere “nostro”, del *quod nostrum est*.

Per Donello, infatti, qualcosa si dice parimenti “nostra” in senso proprio, quando essa ci appartiene nel senso che è tale in quanto «nessun suo elemento costruttivo»<sup>9</sup> dipende da altri: *proprie nostrum voco, quod ita nostrum factum est, ut nulla ex parte sit alterius*. Ma si dice “nostra”, in un senso diverso, quando con tale espressione si intende ciò che ci è dovuto da un altro: *est etiam quod nobis debeatur*.

Se ammettiamo che, qui, Donello, individui una sfera di diritti che oggi chiameremmo della “personalità”<sup>10</sup>, bisogna notare come ciò avvenga proprio in quanto essi risponderebbero ad una modalità dell'appartenenza, della *suitas*, differente dal rapporto di proprietà, dall'*habere*.

Una volta, allora, che si assuma che la teoria di Locke vada pensata in continuità rispetto a tale tradizione, la conseguenza che ne dovremmo trarre è che avremo due distinte logiche dell'appartenenza. La prima – per la quale, come dice Olivecrona, il “proprio” è *that which belongs to a person* – riguarderebbe la relazione che ciascuno ha con la propria persona, il proprio corpo e il “lavoro” di esso, mentre la seconda sarebbe

---

<sup>8</sup> R. Feenstra, *Grotius's doctrine of liability for negligence*, in Id., *Histoire du droit savant (13e–18e siècle). Doctrines et vulgarisation par incunables*, Routledge, London 2005, pp. 143-144.

<sup>9</sup> P. Cappellini, «*Status*» *accipitur tripliciter*, in Id., *Storie di concetti giuridici*, Giappichelli, Torino 2010, p. 60.

<sup>10</sup> Sulla sistematica dei diritti in Donello, rinvio a Cannata, *Systématique et dogmatique dans les Commentarii iuris civilis de Hugo Donellus*, ora in Id., *Scritti scelti di diritto romano*, I, cit., pp. 497-508.

quella relativa alle cose esterne, che sono “nostre” non in quanto fanno parte di noi, ma in quanto ci sono *dovute*, in forza dei modi in cui siamo entrati in rapporto con esse (e cioè: sono nostre in quanto ne acquistiamo la proprietà propriamente intesa).

Ma se così stanno le cose, non è chiaro come Locke potrebbe pretendere di passare, senza soluzione di continuità, dall'*appartenenza* a ciascuno del lavoro del proprio corpo (diciamo pure anche delle *actiones propriae*) alla *proprietà* delle cose che da quel corpo sono state “lavorate”. A meno di non sostenere che le cose, più che passare in “proprietà”, divengono *parte di noi* nel primo senso del termine.

Il che, però, significherebbe concludere che Locke non presenti in alcun modo una teoria del diritto di proprietà, dei suoi modi di acquisto, quanto una teoria dei “diritti della personalità”, secondo la quale anche le cose esterne divengono “nostre” nel senso della *suitas*, e non dell'*habere*.

La tesi di Olivecrona è stata, nel tempo, ripresa, ridislocata e discussa in modi nuovi. Non solo si è sottolineata più chiaramente l'influenza dello stoicismo sulla concezione lockeana di *self-ownership*<sup>11</sup>, ma si è cercato di distinguere più chiaramente due significati diversi del “proprio” che sarebbero presenti nella filosofia di Locke: l'uno propriamente “possessivo” o proprietario, e l'altro, presente soprattutto nell'*Essay*, che indicherebbe invece l'“appropriarsi” di un'azione inteso come il poter rispondere per essa, il farsene autore<sup>12</sup>. Questo è senza dubbio

---

<sup>11</sup> Cfr. L. Hill, P. Nidumolu, *The influence of classical Stoicism on John Locke's theory of self-ownership*, in «History of the Human Sciences», XXXIV (2020), 3-4, pp. 3-24.

<sup>12</sup> Per il dibattito, si vedano le posizioni di R. Boeker, *The Role of Appropriation in Locke's Account of Persons and Personal Identity*, in «Locke Studies», XVI (2016), pp. 3-39; T. Mautner, *Locke's Own*, in «Locke Newsletter», XXV (1991), pp. 73-80; N. Zack, *Locke's Identity Meaning of Ownership*, in «Locke Studies», XXIII (1992), pp. 105-114. Si veda anche, per una ricostruzione e un inquadramento storico del problema della “proprietà” su se stessi, L. Sabbadini, *Property, Liberty, and*

corretto, nel senso che dire un'azione "mia" non può certamente significare che ho un diritto di proprietà su di essa. Le azioni "appartengono" alla persona nel senso che possono essere imputate ad essa. Diventa a questo punto facile, in effetti, fare il passo successivo, ossia sostenere che anche il lavoro, *labour*, in quanto "azione", non è qualcosa di cui ho la "proprietà".

Quando Locke, pertanto, dice che, dal momento che ciascuno ha la proprietà della propria persona, il lavoro del suo corpo e l'opera delle sue mani *are properly his*, intenderebbe non che siano di sua proprietà, ma che siano "suoi" nel senso che sono un'espressione di sé, del suo essere il soggetto di tali azioni.

Ma ciò, a ben vedere, non significa che anche la cosa con cui il lavoro si è "mescolato" sia "nostra" nello stesso significato. Ciò, del resto, lo ripetiamo, significherebbe sostenere che Locke difenda la tesi che le cose sono "nostre" non perché ne siamo proprietari, ma perché sarebbero una parte di noi.

Più coerente mi sembra, invece, sostenere che, in Locke, sia presente l'idea per cui, dal momento che siamo noi a compiere una serie di *azioni* sulla cosa (raccolgerla, ararla, ecc.), ciò debba essere in qualche modo rilevante per decidere a chi spetti la *proprietà* della cosa in quanto oggetto della nostra attività.

Non credo, cioè, che Locke sostenga semplicemente che la proprietà della cosa spetti a chi la lavora *per il fatto* che l'ha lavorata – la quale non è, si noti, un'argomentazione giuridica, nel senso che non dice la *ragione* per cui da tale fatto deriverebbe il diritto. Piuttosto, ciò che Locke sostiene è che il fatto che io abbia "lavorato" la cosa costituisce la circostanza rilevante – in base ad una regola che è quella che dovremo individuare – per l'acquisto della proprietà su di essa. Il vero problema,

pertanto, è quello di capire quale sia la regola che opera in Locke per decidere come il diritto di proprietà si acquisti, a titolo originario.

### 3. Mescolare: un termine ambiguo

L'argomentazione che Locke presenta, nel corso del quinto capitolo del *Secondo Trattato*, non è lineare, né immediatamente chiara. La principale difficoltà sta, certamente, nel problema di capire – come Waldron ha notato – cosa possa voler dire che qualcosa come il “lavoro” (*labour*) venga “mischiato”, mescolato (*mixed*) con un oggetto<sup>13</sup>. Come può un'attività, infatti, “mescolarsi” a un oggetto, a una cosa? Ciò che può mescolarsi con una cosa, è sempre un'altra cosa, e mai un'azione. Per chiarire il problema, Waldron propone di confrontare le due seguenti affermazioni:

(P) “A mescola il proprio lavoro con l'oggetto O” (tesi di Locke<sup>14</sup>)

(Q) “Il cuoco mescola l'uovo con la pastella”

Nella proposizione (Q), abbiamo tre oggetti: il cuoco, l'uovo e la pastella, ed un'azione distinta da essi, che è quella del mescolare. Se consideriamo, ora, la tesi di Locke (P), ci sono, a ben vedere, due possibili modi per individuare il suo significato.

Il primo consiste nell'*oggettivare* il lavoro, nel considerare, cioè, il lavoro come una “cosa”. In questo modo, la proposizione potrebbe es-

---

<sup>13</sup> J. Waldron, *Two Worries About Mixing One's Labour*, in «The Philosophical Quarterly», XXXIII (1983), pp. 37-44.

<sup>14</sup> Il passo cui Waldron fa riferimento è, ovviamente, J. Locke, *Il Secondo Trattato sul governo*, V, 27; tr. it. di A. Gialluca, Rizzoli, Milano 1998, p. 97: «Il lavoro del suo corpo e l'opera delle sue mani, possiamo dire, sono propriamente suoi. Qualunque cosa, allora, egli rimuova dallo stato in cui la natura l'ha prodotta e lasciata, mescola ad essa il proprio lavoro e vi unisce qualcosa che gli è proprio, e con ciò la rende una sua proprietà (he hath mixed his labour with, and joyned to it something that is his own, and thereby makes it his property)».

sere letta come se ciò che l'individuo A mescola fossero *due oggetti* – proprio come l'uovo e la pastella: il lavoro e l'oggetto O. Il problema, però, è che in tal caso sparisce l'*azione* del mescolare, dal momento che essa non è più indicata dal lavoro, il quale qui assume la qualità di oggetto, e non di attività. In alternativa, allora, possiamo considerare il lavoro come attività, come azione del mescolare. Ma in questo caso, come si è detto, a mancare è l'oggetto con cui O viene mescolato.

Questa difficoltà, segnalata da Waldron – e più volte discussa nella letteratura lockiana<sup>15</sup> –, ha una serie di corrispondenze anche con la difficoltà di individuare quale sia la tesi *giuridica* che Locke intende sostenere riferendosi al mescolarsi, al *mixing*, del lavoro e dell'oggetto. A seconda del senso di *labour* che si intende dare, infatti, sembra che seguano due situazioni differenti in base alle quali si definisce l'acquisto della proprietà:

(i) se, infatti, si segue l'ipotesi dell'oggettivazione del lavoro, l'acquisto della proprietà sarà indagato a partire dal caso dell'avvenuta *unione di due oggetti* – di cui l'uno appartiene in proprietà esclusiva all'individuo, e l'altro è, secondo Locke, in proprietà “comune”. Qui si tratterebbe pertanto di un vero e proprio *mixing*, di una miscela, o commistione, tra due cose;

(ii) se, diversamente, si intende il lavoro come attività produttiva, la tesi può essere intesa in un altro senso, in quanto il lavoro è un *making*,

---

<sup>15</sup> Come si vedrà nel seguito del presente articolo, sono state fornite diverse risposte al problema sollevato da autori come Waldron e Nozick sul modo in cui Locke intenderebbe il *mixing* (se alla lettera o in senso “metaforico”). Quel che qui è possibile anticipare, è che, in ogni caso, le discussioni sono perlopiù avvenute come se si trattasse di una questione essenzialmente filosofica, e non di per sé giuridica. Sul punto, unitamente ai testi citati più avanti, si vedano G. Sreenivasan, *The Limits of Lockean Right in Property*, Oxford University Press, New York-Oxford 1995, pp. 59 e ss.; J. Simmons, *The Lockean Theory of Rights*, Princeton University Press, Princeton 1992, pp. 237 e ss.; P.M. Jaworski, *The Metaphysics of Locke's Labour View*, in «Locke Studies», XI (2011), pp. 73-106; A. Mossoff, *Locke's Labor Lost*, in «University of Chicago Law School Roundtable», CLV (2002), 9 pp. 155-164.

è ciò che produce la cosa, un oggetto il quale viene ad esistenza, a partire da una certa materia, solo attraverso di esso.

Mentre allora, nel primo caso, la logica sarebbe quella dell'unione – o, meglio, dell'*accessio*, ossia della situazione in cui si verifica una connessione permanente tra due cose –, nel secondo, invece, si tratterebbe di un problema relativo a ciò che la dottrina medievale chiamerà *specificatio*, la quale si ha quando una *res* viene modificata in modo tale da doversi chiedere se essa sia rimasta la stessa di prima o non sia piuttosto divenuta una “nuova” cosa.

Chiedersi quale delle due situazioni sia quella che Locke sta indagando, è il compito che occorre intraprendere. Compito che, tuttavia, è complicato da tre ordini di motivi.

Il primo, è che la loro distinzione non doveva essere, per Locke, così netta ed evidente. Al tempo di Locke, erano ancora presenti, nella dottrina giuridica, le discussioni sul problema della *tabula picta* – relativo a chi dovesse spettare la proprietà del quadro, se al pittore o al proprietario della tavola –, in relazione al quale le riletture delle fonti romanistiche avevano portato a posizioni diverse, tra chi vedeva in esso un caso di “accessione” e quanti, invece, seguivano l'ipotesi della “specificazione”, insistendo sull'avvenuta trasformazione della materia, con il venire ad esistenza di una nuova *res*<sup>16</sup>.

Se per Johann Gōdde (Goddaeus), *pictura non est simplex tabulae accessio, sed specificatio*, in quanto *formam tabulae addens, ut non amplius tabula, sed pictura, sed imago fit*<sup>17</sup>, per altri autori, invece, so-

---

<sup>16</sup> Sul tema, la letteratura è pressoché sterminata. Mi limito, qui, a segnalare gli studi di M. Madero, *‘Tabula picta’. La peinture et l'écriture dans le droit médiéval*, EHESS, Paris 2004; P. Maffei, *‘Tabula Picta’. Pittura e scrittura nel pensiero dei glossatori*, Giuffrè, Milano 1988; F. Lucrezi, *La “tabula picta” tra creatore e fruitore*, Jovene, Napoli 1984; D. Monteverdi, «*Tabula picta*», in «Index», XLVII (2019), pp. 103-135.

<sup>17</sup> J. Goeddaeus, *Commentarius repetitae praelectionis in tit. XVI libri L. Pandectarum de verborum et rerum significatione*, Herborn, 1614, p. 255.

prattutto nella giurisprudenza romano-olandese, la specificazione veniva talvolta giustificata sulla base di una teoria dell'accessione. Van der Keessel, nei suoi *Dictata*, cita l'opinione di Böckelmann, per il quale la specificazione non sarebbe che una *specie accessio artificialis*, per poi opporre ad essa la propria tesi contraria, e sostenere che la *res* venuta ad esistenza si acquisti, in realtà, per occupazione<sup>18</sup>.

In Van Leeuwen l'*accessio artificialis* viene definita – e distinta dalla *specificatio* in senso stretto – in termini che non possono non fare pensare a Locke: essa, infatti, si verificherebbe quando *aliquid accedit*, qualcosa “accede” alla cosa non *ex sui natura, quam ex humano labore*<sup>19</sup>. Quando Locke parla di *labour of his body and the work of his hands*, la sua sembra quasi una traduzione della definizione di *accessio artificialis* che Althusius aveva dato, come quella *quae opera et industria hominis efficitur*<sup>20</sup>.

Più in generale, ciò che occorre tener presente è la tendenza a considerare la *specificatio*, il venire ad esistenza di una *nova species*, come una situazione a partire dalla quale la regola per l'acquisto della proprietà a titolo originario debba essere trovata o nell'*accessio*, come si è visto, o nell'*occupatio*. Secondo questa seconda opzione interpretativa, la nuova *res*, sorta in forza delle modifiche alla materia iniziale, dovrebbe infatti considerarsi *res nullius*, con la conseguenza che la proprietà di essa sarebbe acquistata per occupazione da parte di chi l'aveva lavorata.

Le fonti romane, del resto, sembravano indicare che fosse esattamente questa l'alternativa che separava le opinioni opposte dei proculiani e dei sabiniani rispetto alla specificazione, come un passo delle *res cotti-*

---

<sup>18</sup> Si veda, per una rassegna, C. van der Merve, *Nova Species*, in «Roman Legal Tradition», XCVI (2004), 2 pp. 96-114, e, soprattutto, H. Elbert, *Die Entwicklung der Spezifikation im Humanismus, Naturrecht und Usus modernus*, Kleinkamp, Köln-Sülz 1969.

<sup>19</sup> S. van Leeuwen, *Censura forensis*, 1662, Lib. II, V, p. 131.

<sup>20</sup> J. Althusius, *Jurisprudentiae romanae methodice digesta libri duo*, I, Herborn, 1623, p. 181.

*dianae* di Gaio, ripreso dal *Digesto*, suggeriva<sup>21</sup>. Secondo Gaio, infatti, nel caso in cui qualcuno avesse, partendo da una materia altrui, fatto per proprio conto “qualcosa di specie diversa”, Nerva e Proculo avevano sostenuto che la proprietà avrebbe dovuto appartenere a chi l’aveva fatta *quia quod factum est, antea nullius fuerat*. La *nova res*, cioè, sarebbe passata in proprietà in quanto *res nullius*, cosa che non era mai appartenuta a nessuno, e dunque in forza della regola dell’occupazione. A tale opinione si sarebbero opposti Sabino e Cassio, per i quali invece sarebbe stato il proprietario della materia ad acquistare anche ciò che era stato fatto, *quia sine materia nulla species effici possit* – suggerendo, così, che operasse, qui, quella relazione tra cosa principale e cosa accessoria tipica dell’*accessio*<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> 29 Gai. 2 rer. cott. D. 41.1.7.7: «Cum quis ex aliena materia speciem aliquam suo nomine fecerit, Nerva et Proculus putant hunc dominum esse qui fecerit, quia quod factum est, antea nullius fuerat. Sabinus et Cassius magis naturalem rationem efficere putant, ut qui materiae dominus fuerit, idem eius quoque, quod ex eadem materia factum sit, dominus esset, quia sine materia nulla species effici possit: veluti si ex auro vel argento vel aere vas aliquod fecero, vel ex tabulis tuis navem aut armarium aut subsellia fecero, vel ex lana tua vestimentum, vel ex vino et melle tuo mulsum, vel ex medicamentis tuis emplastrum aut collyrium, vel ex uvis aut olivis aut spicis tuis vinum vel oleum vel frumentum. est tamen etiam media sententia recte existimantium, si species ad materiam reverti possit, verius esse, quod et Sabinus et Cassius senserunt, si non possit reverti, verius esse, quod Nervae et Proculo placuit. ut ecce vas conflatum ad rudem massam auri vel argenti vel aeris reverti potest, vinum vero vel oleum vel frumentum ad uvas et olivas et spicas reverti non potest: ac ne mulsum quidem ad mel et vinum vel emplastrum aut collyria ad medicamenta reverti possunt. videntur tamen mihi recte quidam dixisse non debere dubitari, quin alienis spicis excussum frumentum eius sit, cuius et spicae fuerunt: cum enim grana, quae spicis continentur, perfectam habeant suam speciem, qui excussit spicas, non novam speciem facit, sed eam quae est detegit».

<sup>22</sup> Sul passo di Gaio, si vedano T.G. Leesen, *Gaius meets Cicero. Law and Rhetoric in the School Controversies*, Nijhoff, Leiden-Boston 2010, pp. 70-90; A. Plisecka, *Accessio and Specificatio reconsidered*, in «The Legal History Review», I-II (2006), pp.45-60; M.J. Schermaier, *An eadem res sit, quaeritur, Änderungen der Sa-*

Da qui deriva il secondo motivo che rende difficile ricostruire l'argomentazione fondamentale di Locke. Nel testo lockiano, infatti, a più riprese quella che sembra essere la regola dell'acquisto a titolo originario – ossia l'avvenuto “mescolarsi” del lavoro con la cosa – viene in qualche modo collegata a casi che sembrano, in realtà, rispondere al meccanismo dell'*occupazione*. Esempiare è il caso del cervo ucciso o della lepre braccata: se la proprietà passa in quanto, cacciandola, io ho «strappato» la lepre o il cervo allo «stato di natura», sembrerebbe assurdo, come già notava Olivecrona, sostenere che qui il “lavoro” di uccidere il cervo si sia “mescolato” con il cervo stesso<sup>23</sup>. Del resto, queste erano esattamente le ipotesi che la tradizione giuridica indicava come tipici dell'*occupatio*. Eppure, Locke non sembra riferirsi propriamente ad essa.

Da una parte, infatti, né il cervo inseguito né – è un altro esempio di Locke – la ghianda raccolta o l'acqua versata nel secchio sono, qui, *res nullius*, dal momento che Locke assume una proprietà *comune* che precede la formazione dei diritti di proprietà privata. Da questo punto di vista, allora il cervo o la lepre non sarebbero cosa “di nessuno”, ma *res commune*, la cui proprietà pertanto non potrebbe essere acquisita per semplice occupazione<sup>24</sup>.

---

*chidentität als Problem des römischen Rechts*, in *Iuris Vincula, Studi in onore di Mario Talamanca*, vol. VII, Jovene, Napoli 2001, pp. 279-326.

<sup>23</sup> K. Olivecrona, *Locke's Theory of Appropriation*, in «The Philosophical Quarterly», XCVI (1974), p. 226.

<sup>24</sup> Sul punto, cfr. Bobbio, *Locke e il diritto naturale*, cit., p. 164. Concorde è l'opinione di R.A. Epstein, *Skepticism and Freedom*, University of Chicago Press, Chicago-London 2003, p. 280. Va però tenuto conto della lettura che, rispetto al problema della conquista delle terre dei nativi americani, vede in Locke un recupero dell'idea che esse sia *res nullius*, sostenuta da J. Tully, *An Approach to Political Philosophy Locke in Contexts*, Cambridge University Press, Cambridge 1993 e ripresa da A. Pagden, *Lord of the World. Ideologies of Empire in Spain, Britain and France c. 1500-c.1800*, Yale University Press, New Haven-London 1995, pp. 77 e ss. Non solo: si discute, infatti, se Locke non intenda, in realtà, la “proprietà comune” nei termini della “comunità negativa” di Pufendorf, e dunque i *commons* non come beni che sarebbero in proprietà di tutti quanto, piuttosto, che non sarebbero di *nessuno*, prima della loro

Dall'altra, negli stessi passi Locke sembra introdurre una giustificazione, per l'acquisto della proprietà, che non richiama di per sé l'*occupatio*: nel caso della ghianda, ad esempio, egli afferma che essa diviene mia proprietà in quanto il fatto di raccoglierla – che è già per Locke *labour* – avrebbe introdotto una *distinzione* tra questa ghianda e quelle che non ho colto. Il che suggerisce, allora, che a creare la proprietà non sarebbe tanto l'azione di raccoglierla in quanto tale, quanto, diversamente, quel *something more* che è stato “aggiunto” alla ghianda, e dunque qualcosa che è relativo alle caratteristiche dell'*oggetto*.

Si tratterebbe allora di un caso di *specificatio*, anziché di occupazione? Ma, anche in questo caso: a che titolo la cosa “nuova” potrebbe essere acquistata, se non per occupazione – e dunque se non in quanto essa sia divenuta una *res nullius*? Ciò che era stato escluso – ossia che potessero darsi cose di “nessuno” – ritorna, ora, entro la logica del discorso lockiano?

L'ultima difficoltà riguarda, infine, proprio il significato da attribuire a questo “qualcosa in più” che il lavoro metterebbe nella cosa. Locke lo pensa, senza dubbio, nei termini della produzione di *valore*: ciò che il lavoro fa, è infatti porre «in ogni cosa la differenza di valore» (*puts the difference of value on everything*).

Di per sé, però, ciò non vale a giustificare l'acquisto della proprietà a titolo originario, e in particolare per specificazione. A meno che non si possa dire che questa differenza non riguarda soltanto il valore *della* cosa, ma la sua stessa esistenza. O, in altri termini: che nel suo acquistare “valore”, la cosa divenga *un'altra* rispetto a ciò che era. In effetti, quando Locke parla del «valore in più» (*more worth*) che il pane prodot-

---

appropriazione da parte di ciascuno. Sul tema cfr. J. Tully, *A Discourse on Property. John Locke and his adversaries*, Cambridge University Press, Cambridge 1980, pp. 125 e ss.; Simmons, *The Lockean Theory of Rights*, cit., pp. 237 e ss.; B. Arneil, *John Locke and America. The Defense of English Colonialism*, Oxford, Clarendon, 1996; D. Layman, *Locke Among the Radicals. Liberty and Property in the Nineteenth Century*, Oxford University Press, Oxford 2020, pp. 216 e ss.

to da un acro di frumento ha rispetto ad esso, sembra intendere anche che questo “valore” passa per una certa lavorazione che, da una cosa, ne produce *un'altra*: dall'uva il vino, dal frumento al pane. Ma, se così fosse, si ricadrebbe nel problema già visto, ossia che, in ultima istanza, l'acquisto avverrebbe allora per occupazione di una *res nullius*.

#### 4. *Occupatio*

Possiamo cominciare ora a riconsiderare il senso lockiano del *mixing*, della “mescolanza” del lavoro con la cosa. Nella logica giuridica romana, né l'“unione” né le “miscele” sono in realtà modi di acquisto della proprietà a titolo originario, dal momento che in essi o «non si verifica alcuna modificazione della proprietà» (in quanto ciascuno dei proprietari dei beni mischiati resta tale) o, al limite, si verifica il «sostituirsi di una comproprietà a diverse proprietà solitarie»<sup>25</sup>. Come si è visto, Locke, in realtà, aveva a disposizione due schemi logici diversi – perlomeno se considerati in astratto –, per pensare il senso dell'*adiunctio*, di ciò che egli chiama “aggiunta” del lavoro alla cosa:

(i) da una parte, quello dell'*accessio (artificialis)*, per il quale, attraverso il lavoro, qualcosa di nuovo viene “aggiunto” alla cosa;

(ii) dall'altra, quello della *specificatio* strettamente intesa, per il quale il lavoro produrrebbe una cosa “nuova” rispetto a quella “originaria”, la quale, a quel punto, potrebbe essere acquistata per occupazione, in quanto *res nullius* – come già sostenevano i proculiani: *antea nullius fuerat*.

Già Hume aveva notato la difficoltà di chiarire quale delle due ipotesi seguisse Locke – difficoltà che, in realtà, anch'egli non sembrava del tutto in grado di risolvere:

Alcuni filosofi spiegano il diritto di occupazione (*right of occupation*), dicendo che tutti sono proprietari del loro lavoro; e che quando a questo lavoro aggiungono qualcosa, esso gli dà proprietà sul tutto: ma 1) esistono vari tipi di

---

<sup>25</sup> Cannata, *Corso di istituzioni di diritto romano*, I, cit., p. 278.

occupazione, in cui han si può dire che aggiungiamo a tale lavoro l'oggetto che acquistiamo: come quando siamo in possesso di un prato facendovi pascolare il nostro bestiame. 2) In questo modo si spiega la questione mediante *l'accessione*; che significa incorrere in un circolo vizioso. 3) Solo in senso metaforico si può dire che uniamo il nostro lavoro a qualcosa. Propriamente parlando, noi ci limitiamo a produrvi un'alterazione attraverso il nostro lavoro (*We cannot be said to join our labour in any thing but in a figurative sense. Properly speaking, we only make an alteration on it by our labour*). Questo forma una relazione tra noi e l'oggetto; e da qui sorge la proprietà, secondo i principi precedenti<sup>26</sup>.

In questo paragrafo, credo sia opportuno dimostrare come la logica della *specificatio* fosse, per Locke, non percorribile<sup>27</sup>, per almeno due ragioni. La prima è che la "specificazione" implica, in ultima istanza, che la proprietà venga infine acquistata per occupazione. Ma non sembra questa la posizione di Locke.

L'esempio della ghianda raccolta, del cervo cacciato o della lepre inseguita, che egli fa, gli avrebbero offerto la più ovvia soluzione, già sostenuta da Grozio e Pufendorf: quella della "presa" come modo di acquisto *originario*. Ma Locke non solo non parla di *occupatio*, qui, ma sembra sostenere anche una precisa tesi: che, cioè, a far acquistare la proprietà non sia il *fatto* in sé di catturare o inseguire la lepre o di raccogliere la ghianda, quanto ciò che attraverso l'attività prestata si "ag-

---

<sup>26</sup> D. Hume, *Trattato sulla natura umana*, III, 2; trad. it. Bompiani, Milano 2001, p. 999.

<sup>27</sup> Mi discosto, pertanto, dalla tesi sostenuta da R.T. Simonds, *John Locke's Use of Classical Legal Theory*, in «International Journal of the Classical Tradition», IV (1997), pp. 424-432, il quale peraltro, a mio avviso, non sempre separa nettamente il problema della *commixtio*, dell'unione, delle miscele, da quello della *specificatio*. Anche A. Fitzmaurice, *Sovereignty, Property and Empire, 1500-2000*, Cambridge University Press, Cambridge 2014, pp. 116 e ss., sostiene che la teoria di Locke ricalcherebbe quella dell'*occupatio* propria della tradizione romanistica ma non si avvede, credo, che Locke si serve proprio dei casi tipici dell'occupazione (come la caccia) fornendo ad essi un'altra spiegazione.

giunge” ad esse. È la *distinction* che il *labour* ha immesso nella cosa, ad essere determinante.

Proprio il fatto che Locke ricorra allo stesso identico esempio della “caccia”, che i giuristi romani avevano utilizzato come paradigma dell’acquisto per occupazione, deve poter chiarire la differenza che la sua posizione implica. Cominciamo a confrontare, allora, per chiarire il punto, il modo in cui, rispetto a Pufendorf, Locke presenta il caso:

Pufendorf, *De iure naturae et gentium*, IV, VI, §9:

Si ritiene comunemente che, affinché le cose mobili diventino nostre, sia necessaria la loro apprensione corporale (*adprehensione corporali*), ossia il loro spostamento dal luogo in cui si trovavano a dove esse vengano poste sotto la nostra custodia (*ex eo loco, ubi positae fuerant, dimotae in locum aut custodiam nostram transferantur*). Così, ad esempio, i piccoli degli uccelli che si trovano ancora nel nido non diventano di mia proprietà solo perché li ho toccati, ma solo se li ho portati con me a casa (*domum asportavero*). Allo stesso modo, se trovo dei cuccioli di un animale selvatico in una tana, essi diventeranno miei solo se li avrò trasferiti in un luogo sotto la mia custodia o se avrò predisposto una sorveglianza tale da impedirne la fuga.

Locke, *Secondo Trattato sul Governo*, V, §29-30:

[...] Il suo lavoro l’ha tolta dalle mani della natura dove era in comune ad essa e apparteneva nella stessa misura a tutti i suoi figli, e con ciò se l’è appropriata. Così questa legge di ragione (*this law of reason*) assegna il cervo all’indiano che l’ha ucciso: esso è riconosciuto come un bene di colui che vi ha dispensato il suo lavoro, sebbene prima fosse diritto comune di tutti. [...] E anche presso di noi, la lepre braccata è considerata proprietà di colui che la insegue durante la caccia (*who pursues her during the chase*); infatti, poiché è un animale che viene ancora considerato possesso comune e non privato, chiunque ha impiegato così tanta fatica (*labour*) da scovarla e braccarla, l’ha con ciò strappata allo stato di natura in cui apparteneva in comune a tutti ed ha istituito una proprietà.

Per quanto, come è stato notato, «non priva di una certa prolissità e incoerenza»<sup>28</sup>, la riflessione di Pufendorf è in sostanziale continuità con gli schemi propri della tradizione romanistica: l’acquisto della preda avviene

---

<sup>28</sup> A.D. Manfredini, “Chi caccia e chi è cacciato...”. *Cacciatore e preda nella storia del diritto*, Giappichelli, Torino 2006, p. 130.

sempre per *occupatio*, attraverso una “presa” di possesso che si definisce anzitutto mediante quell’“apprensione”, quel *capere* che fa sì che l’animale possa dirsi, ora, “nostro”, sotto il nostro controllo. È noto che il problema, già discusso nelle fonti romane, riguardava allora lo stabilire *quando* la preda potesse considerarsi propriamente “catturata” – se fosse, cioè, sufficiente averla ferita in modo tale da poterla prendere, o, diversamente, occorresse una vera e propria presa materiale. Ed è entro tale discussione che la posizione di Pufendorf si definisce. Dopo la premessa che abbiamo riportato – che segue l’idea di fondo per cui prendere la cosa significa porla sotto la nostra *custodia* – infatti, egli discute in quali casi l’acquisto possa ritenersi comunque avvenuto, anche in assenza di un’effettiva presa. Riporto il passo che ritengo più significativo, unitamente all’ulteriore aggiunta che, nel suo commento, farà Barbeyrac:

Pufendorf, *De iure naturae et gentium*, IV, VI, §10:

In generale, ritengo si debba dire che, se l’animale selvatico (*fera*) è stato ferito mortalmente o è gravemente debilitato (*letaliter sit vulnerata, aut insigniter debilitata*), nessun altro può appropriarsene finché lo stiamo inseguendo (*quamdiu eam persequimur*), a condizione che abbiamo diritto a trovarci in quel territorio. Diversamente, se la ferita non è mortale né compromette gravemente la fuga. [...] Tuttavia, un animale selvatico che i miei cani hanno ucciso senza che io li abbia incitati non è mio fino a quando non lo avrò catturato.

Barbeyrac, *Le droit de la nature et des gens*, t. II, IV, VI, p. 290, nota 2, Londres, Jean Nours, 1740, p. 290:

Questa distinzione non è affatto necessaria. L’Autore ragiona sempre su un’idea errata della natura della presa di possesso (*prise de possession*). La verità è che, fino a quando non si smette di inseguire l’animale e lo si abbandona così al primo occupante, esso rimane nostro a tutti gli effetti (*elle est à nous autant qu’elle peut l’être*), in modo che nessuno legittimamente avanzare alcuna pretesa su di esso.

Se ora si guarda all’argomento che presenta, invece, Locke, esso, a ben vedere, non si può riferire all’occupazione. Ora, è vero che già Pufendorf aveva “forzato” la concezione dei giuristi romani, fino ad ammettere che io possa essermi “impadronito” della preda anche nel caso in cui l’abbia soltanto mortalmente ferita. E Barbeyrac, come si può ve-

dere, sembra spingersi ancora più in là, negando che sia necessario che l'animale sia stato ferito, ma essendo sufficiente che non si smetta di inseguirlo. Ma alla base della loro argomentazione c'è il classico problema di capire fino a che punto sia possibile “spiritualizzare” la *presa*, renderla, cioè, il più indipendentemente possibile dall'apprensione corporale. Per questo la tesi sostenuta, qui, è che inseguire la preda sia “già”, in qualche modo, *averla presa* – e dunque permetta il verificarsi dell'*occupatio*.

In Locke, le cose sono, a mio avviso, diverse. Ciò che giustifica l'acquisto, infatti, è quella regola, quella *law of reason*, che egli richiama e che consiste nella circostanza che alla cosa è stato “unito” il lavoro, che il *labour* ha “strappato” la cosa dallo stato in cui naturalmente essa si trovava. Se allora Locke sembra ammettere anch'egli – con Barbeyrac più che con Pufendorf – che il solo fatto di *inseguire* la lepre sia ciò che la rende “nostra”, la ragione che ne fornisce è però un'altra: non perché inseguire equivale a prendere, ma per il lavoro, *labour* che si è impiegato al fine di scovarla e di braccarla, il quale è ciò che la “toglie” dalla condizione in cui essa si trovava in natura.

La logica è pertanto diversa: mentre in Barbeyrac – in continuità con la regola dell'*occupatio* – l'inseguimento rende “mia” la lepre *perché* testimonia il fatto che essa è ormai passata sotto il mio *controllo* (di modo da far ritenere avvenuta la sua “presa”), in Locke, invece, non si tratta affatto di questo.

Averla scovata (*find*), braccata (*pursue*) non sono azioni attraverso cui la lepre venga “presa” – anche solo in modo “metaforico” – bensì azioni mediante le quali il mio *labour* si “mescola” alla lepre stessa, nel senso, come vedremo più avanti, che essa ora viene determinata come ciò che assume un certo *valore d'uso* per me (il suo diventare il mio possibile cibo). Ciò è testimoniato anche, come si è ricordato, dall'esempio che Locke aveva fatto poco prima, relativo alle ghiande: se è il raccogliere il momento in cui esse divengono “mie”, non è per il fatto che, in questo modo, le ho poste sotto il mio potere, il mio controllo, ma perché «quel lavoro ha posto una distinzione tra questi frutti e quelli in comune (*that labour put a distinction between them and common*) poiché vi ha

aggiunto qualcosa in più (*added something to them more*) di quanto la natura, madre a tutti comune, ha fatto».

Nel momento stesso, pertanto, in cui Locke recupera quegli esempi “paradigmatici” dell’acquisto per occupazione, in realtà dimostra – ed è realmente il primo a farlo – che non è logica dell’*occupatio* a poter spiegare l’*origine* del diritto di proprietà. Si tratta di una rottura radicale della tradizione giuridica, e filosofica. Già per i giuristi romani, la possibilità di pensare un titolo *pro suo* – ossia un titolo di proprietà sottratto, come tale, alla regola per la quale il soggetto non può che essere proprietario di ciò che ha ricevuto da un altro, e dunque non giustificato da un altro precedente titolo – passava esattamente per la costruzione di una situazione, quale quella dell’occupazione, in cui la natura si sarebbe «direttamente offerta» alla presa, o «spontaneamente incorporata» nel patrimonio della persona<sup>29</sup>. Tanto in Grozio quanto in Pufendorf, questa logica continua ad operare: la cosa che è in natura come “di nessuno”, è ciò che si acquista anzitutto in quanto la si “prende”, e la si prende in quanto essa si dà come esposta a tale presa.

In Locke, diversamente, l’*occupatio*, come tale, non è in alcun modo indicata come il modo di acquisto originario della proprietà, ossia come la relazione “primitiva” tra l’uomo e le cose (o la natura). Essa, piuttosto, viene iscritta entro una nuova logica, che è quella del lavoro (*labour*), del *fare* dell’uomo, tale per cui le cose divengono nostre *in quanto* le trasformiamo o “aggiungiamo”, “poniamo” qualcosa in esse.

La “cosa” – o meglio: la *res* in quanto oggetto possibile di proprietà –, per Locke, non è allora ciò che naturalmente si *offre* alla presa, quanto, diversamente, ciò che non viene ad esistenza, sul piano giuridico, se non attraverso l’*attività*, il *fare* dell’uomo. Se c’è proprietà, per Locke, in altri termini, non è perché le cose sarebbero di per sé già da sempre

---

<sup>29</sup> Y. Thomas, *Imago naturae. Nota sull’istituzionalità della natura a Roma*, in Y. Thomas, J. Chiffolleau, *L’istituzione della natura*; tr. it. a cura di M. Spanò, Quodlibet, Macerata 2020, p. 32.

“appropriabili”: Dio ha ordinato all’uomo di lavorare, scrive Locke, ha comandato di coltivare la terra, di dissodarla, ed è adempiendo a tale obbligazione che le cose possono divenire di nostra proprietà.

È verosimile, peraltro, che Locke avesse in mente la definizione di *occupatio* che Vaughan aveva proposto nel caso *Holden v. Smallbrooke*, del 1668, per la quale «occupancy by the law must be of things which have natural existence, or of other natural things, not of things which have their being and creation from laws and agreements of men»<sup>30</sup>, compresi, peraltro, i *commons*. Da questo punto di vista, la teoria che Locke difendeva non gli doveva sembrare compatibile con tale schema. Non solo perché le cose che si acquistano sono sempre già in “comune”, sono *commons*, ma anche perché ciò che si acquista non è mai la cosa per come esiste in *natura*, quanto, piuttosto, per ciò che l’attività umana, il *labour*, vi aggiunge.

In conclusione, si dovrebbe notare che, se Locke rompe con la tradizione che pure riprende, è anzitutto perché egli nega che la proprietà possa derivare dal solo *fatto* di “prendere” la cosa, per come essa si trova in natura. Nega, cioè, che all’origine della proprietà vi sia una natura che, *in quanto tale*, si offrirebbe all’appropriazione. Non c’è, cioè, alcuna continuità, alcun passaggio *immediato* dalla cosa per come esiste in “natura” e la cosa in quanto oggetto possibile della proprietà.

Questo vuol dire, però, che la natura, in quanto tale, non fornisce alcun *titolo originario* per la proprietà. È invece l’attività umana, il *labor*, a crearlo, attraverso la stessa fattispecie acquisitiva cui dà luogo. La tesi *filosofica* secondo cui il lavoro è all’origine della proprietà, pertanto, si articola, nel *Secondo Trattato*, come tesi propriamente *giuridica* per la quale il diritto di proprietà si crea nel corso stesso del suo acquisto

---

<sup>30</sup> *Holden vs. Smallbrooke* (1668), in *A Collection of the Reports of Cases, the Statutes, and Ecclesiastical Laws relating to Tithes*, a cura di F.K. Eagle, E. Younge, I, London, 1826, p. 461.

attraverso le “modificazioni” che il lavoro pone nelle cose. Ma come pensarla?

## 5. *Specificatio*

Se l’“unione” del lavoro con la cosa funziona, in Locke, come il principio filosofico che traduce una teoria del modo d’acquisto originario della proprietà, occorre, a questo punto, considerare le altre due possibili regole che esso sembra poter richiamare, ossia la *specificatio* e l’*accessio*.

I problemi che è necessario affrontare, a questo riguardo, sono anzitutto due. Il primo – che si è già in parte ricordato – riguarda il fatto che, nelle fonti che Locke aveva a disposizione, non sempre è facile distinguere i casi cui si applicherebbe lo schema della specificazione (ossia il venire ad esistenza di una cosa diversa e altra rispetto a quella di partenza) e quelli che seguirebbero invece la regola dell’accessione (per cui la cosa secondaria segue la proprietà della principale). Torneremo su questo punto, ma esso va tenuto presente, in quanto contribuisce a chiarire il perché la tesi di Locke del “mescolarsi” del lavoro con la cosa, per come da lui formulata, non sia immediatamente chiara. Essa può, almeno in astratto, voler dire tanto che il lavoro è ciò che *fa* la cosa, che la produce come altra da ciò che era (come era il caso romano del vino ottenuto dall’uva, in quanto cosa diversa da essa), oppure che il lavoro è ciò che si *mischia* alla cosa, nel senso che si avrebbe, qui, una connessione permanente tra due “oggetti” (come nel caso dell’inchiostro su un foglio).

Il secondo aspetto, di cui tener conto, è che, inoltre, Locke, per trovare una risposta alla questione relativa a chi spettasse la proprietà, verosimilmente doveva far riferimento, più che al *common law*, alle riflessioni dei giuristi romani, che egli leggeva filtrate soprattutto attraverso Grozio e Pufendorf. Nel diritto inglese del suo tempo, infatti, non solo l’*accessio* non veniva nettamente distinta dalla *confusio*, dal “mescolare” qualcosa di “proprio” con la proprietà altrui, ma la logica in base alla quale questi casi venivano considerati era quella della *law of tort*, ossia del problema relativo al danno fatto al proprietario del materiale utiliz-

zato o mescolato. Il responsabile della *confusio* o dell'*accessio*, cioè, è come tale, anzitutto, un *trespasser*, nei confronti del quale il proprietario della materia potrà agire in giudizio. Anche i casi in cui dalla stoffa altrui veniva fatto un abito venivano considerati come se l'identità della cosa non fosse cambiata, con la conseguenza che il proprietario della stoffa doveva ritenersi poter rivendicare l'abito stesso.

Il fatto di pensare i problemi relativi all'*accessio* o alla unione come relativi al danno patito, implicava peraltro che, a rigore, il proprietario potesse sì agire per il risarcimento, ma non per la *vindicatio* del bene<sup>31</sup>. E sebbene, nell'applicazione concreta, le corti disponessero spesso anche la restituzione della cosa, ciò può aver allora lasciato a Locke più d'un dubbio sul fatto (a) che la connessione permanente tra due cose implicasse, di per sé, una regola univoca circa l'acquisto della proprietà da essa risultante; (b) che si desse un criterio ben definito per distinguere i casi di *accessio* dai differenti casi di *specificatio*.

Ciò premesso, è necessario esaminare i casi che Locke presenta. Tra essi, la prima ipotesi che potrebbe suggerire che Locke stia applicando la logica della *specificatio*, è quello, di cui al §43, in cui egli spiega come la natura e la terra abbiano solo fornito i materiali (*materials*) da cui l'attività umano ha tratto i prodotti a noi utili, e in cui pertanto Locke valorizza il lavoro che il «frumento richiede dal momento in cui viene seminato fino a quello in cui diventa pane (*to ist being made bread*)». *Pane ex frumento* sembra un'ipotesi di specificazione, ossia un caso in cui il lavoro è pensato come *making*, come attività che produce un qualcosa di "nuovo" a partire da una materia iniziale. È forse questo, allora, che Locke intende quando pensa la proprietà come ciò che ha origine nel

---

<sup>31</sup> Cfr., sul tema, W.S. Holdsworth, *A History of English Law*, VII, Methuen, London 1925, pp. 501 e ss. Si veda anche R.B. Slater, *Accessio, Specificatio and Confusio. Three Skeletons in the Closet*, in «The Canadian Bar Review», IV (1959), pp. 597-616.

“mescolarsi” del lavoro con la cosa? Questo mescolarsi è un produrre una *nova species*<sup>32</sup>?

In realtà, ci sono diverse ragioni che inducono a pensare che la teoria della proprietà di Locke non possa essere ricostruita attraverso la regola della specificazione.

Anzitutto, infatti la dottrina della *specificatio* non sembra accordarsi con la teoria dell'identità della cosa che Locke sostiene. Se essa dovesse, infatti, valere in generale, allora si dovrebbe concludere che la lepre catturata *non sia la stessa* lepre che prima correva libera in natura, e la ghianda in quanto raccolta sia a rigore una *nova species* rispetto a ciò che essa era prima. E, ancora, che la terra in quanto *seminata* non sia più la stessa terra incolta di prima. Di per sé, non sarebbe ovviamente impossibile sostenerlo. Almeno sul piano giuridico, infatti, che la cosa “sia” il suo valore d'uso, il valore che essa acquista attraverso il lavoro dell'uomo, non è una tesi che fosse – se seguiamo almeno Thomas<sup>33</sup> – estranea alla stessa mentalità romana<sup>34</sup>.

Eppure per Locke seguire questa strada si sarebbe rivelato, credo, eccessivamente tortuoso. In Locke, vale il principio filosofico che una

---

<sup>32</sup> L'ipotesi che Locke sostenga una teoria dell'acquisto della proprietà per specificazione è seguita, tra gli altri, da Bobbio, *Locke e il diritto naturale*, cit., pp. 164 e ss.

<sup>33</sup> Thomas, *Il valore delle cose*, cit., p. 60.

<sup>34</sup> Sul piano invece strettamente *ontologico*, sembra insuperabile il problema di come si potrebbe sostenere che la ghianda raccolta non sia più la “stessa” ghianda, o il cervo lo “stesso” cervo. Da questo punto di vista, come è stato più volte correttamente sottolineato, ci troviamo infatti di fronte a una serie di aporie non risolvibili: «Locke appears to agree that in the process of applying one's labor to a thing one is altering it, but his language implies that something of the cause of this alteration must necessarily be present in the altered object just as something of venison must be present in me if it is to nourish me. At any rate, the labor of man produces a new thing that did not exist in nature and if another attempts to take it away from him it is clear that 'he desired the benefit of another's Pains' (§34). But not every action of man alters a thing. By picking up an acorn or carrying it to my home, I do not alter it» (N. Benheggar, *Locke and the Sober Spirit of Capitalism*, in «Society», 49, 2012, p. 136).

cosa non possa mai avere «due principi della propria esistenza»<sup>35</sup> e, al contempo, che due cose distinte non possano invece avere uno stesso principio. Ora, l'acqua, in quanto attinta alla fonte, non ha un principio diverso della sua esistenza rispetto a quando, invece, si trova nel secchio. Propriamente, è la stessa acqua, pertanto.

Se pertanto è vero che l'acquisto della proprietà, per Locke, dipende in modo essenziale dal lavoro e, tramite esso, dal *valore* che si aggiunge alla cosa, ciò non può, però, essere interpretato – forzando la sua stessa logica – nel senso che attraverso l'“aggiunta” di esso la cosa cesserebbe di essere ciò che era, ed una nuova cosa verrebbe ad esistere al suo posto<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Locke, *Saggio sull'intelligenza umana*, XXVII, 1, cit., p. 363.

<sup>36</sup> Con ciò, non intendo comunque prendere posizione in merito alla cosiddetta *Workmanship Interpretation*, ossia di quella linea interpretativa per la quale – sulla base dell'analogia tra la proprietà che Locke assegna a Dio in quanto creatore *ex nihilo* e i diritti di proprietà che spetterebbero all'uomo – il “fare”, il *labour* che giustifica l'acquisto della proprietà sarebbe quello che *crea* le cose dal nulla e non, invece, quello che si limita a modificare una cosa già esistente. La proprietà, cioè, sarebbe l'espressione di un diritto di creazione (*right of creation*) o, più propriamente, del *maker's right*. Locke affermerebbe, pertanto, una concezione “creazionista”, per la quale sarebbe appunto la creazione della cosa la ragione dell'acquisto della proprietà. A ciò si è replicato, per quanto qui ci interessa, che diversi degli esempi cui Locke ricorre non riguardano affatto, però, questo caso: cacciare la lepre o raccogliere l'acqua con un secchio non sono attività che “creano” una nuova “cosa”. Va però detto che la discussione rispetto al *maker's right* è sostenuta sempre e soltanto attraverso argomentazioni filosofiche, e non vengono invece mai in considerazione i problemi specificamente giuridici che sono invece oggetto della presente trattazione. Per una rassegna delle diverse posizioni, si vedano, in ogni caso, G. Sreenivasan, *The Limits of Lockean Rights in Property*, Oxford, University Press, New York 1995; Tully, *A Discourse on Property*, cit.; Simmons, *The Lockean Theory of Property*, cit., pp. 222 e ss.; Id., *Makers' Right*, in «The Journal of Ethics», III (1998), pp. 197-218; T. J. Berry, *Making up Locke's Theory of Property*, in «History of Philosophy Quarterly», II (1999), pp. 203-223; J. Waldron, *The Right to Private Property*, Clarendon Press, Oxford 1988; I. Belloni, *Una dottrina “assai strana”. Locke e la fondazione teologico-deontologica dei diritti*, Giappichelli, Torino 2011.

C'è inoltre una seconda ragione. La *specificatio*, come tale, non è di per sé un modo d'acquisto della proprietà. Tanto Grozio quanto Pufendorf lo avevano ricordato. In particolare, per Grozio, «quando noi stessi abbiamo fatto sì che una cosa nuova venga all'esistenza», occorre sempre considerare come nulla, in realtà, viene realmente ad esistere se non ne «preesiste la materia», con la conseguenza che, per decidere a chi spetti la proprietà, occorrerà sempre determinare anzitutto a chi appartenga tale materia. In tal caso, pertanto, se la materia era mia, allora la cosa continuerà a essere di mia proprietà come è sempre stata; se, diversamente, essa non era di nessuno, «allora l'acquisizione di quel bene avverrà per occupazione»<sup>37</sup>. Infine, se la materia apparteneva ad un altro, opera una regola ancora diversa, che è quella dell'*accessio*. Pufendorf sostiene un'argomentazione identica, sul punto<sup>38</sup>.

Questo significa, però, che, se essa valesse come schema generale, la tesi sostenuta da Locke non potrebbe che essere quella per cui le cose, in ultima istanza, si acquistano per *occupazione*. “Strapparle” alla natura, cioè, vorrebbe dirle sì farle esistere come “nuove”, ma giuridicamente ciò vorrebbe dire anche: renderle *res nullius*, e come tali appropriabili. Il che sarebbe in contraddizione, come abbiamo visto, con quanto Locke sembra invece pensare, ossia che la ragione della proprietà non stia nel fatto di *prendere possesso* delle cose (in quanto senza proprietaria), quanto nel lavoro che le modifica e trasforma in cose di *valore*.

Si consideri come questo problema riguarderebbe anche la seconda ipotesi di *specificatio* che Locke sembra fare. Quando Locke scrive

---

<sup>37</sup> Grozio, *Il diritto di guerra e di pace*, II, III, 3, cit. p. 56.

<sup>38</sup> Pufendorf, *De iure naturae et gentium*, IV, VII, §10, cit., p. 391: «Circa specificationem ab initio observandum, eam inter modos acquirendi originarios proprie referri non posse. Nam cum naturaliter nihil fiat, nisi ex materia praeexistente, igitur videndum est, cujus sit ea materia. Si enim materia fuerit nostra, continuabitur dominium specie nova introducta. Si fuerit nullius, per occupationem acquiretur ejus dominium. Sed si fuerit aliena, tunc dispiciendum, domino materiae, an qui speciem fecit, ea sit adjudicanda».

che «quanto terreno un uomo dissoda, semina, bonifica e coltiva, e di quanto può usare il prodotto, tanto è di sua proprietà»<sup>39</sup>, sembra suggerire che ciò di cui divengo proprietario è il *prodotto*, il frutto del lavoro di semina e di coltivazione. In realtà, l'ipotesi è presto smentita, dal momento che Locke sostiene è che io divengo proprietario non solo del prodotto, ma del terreno stesso da cui esso deriva<sup>40</sup>. Se, tuttavia, ci limitassimo a questa parte dell'argomentazione, essa potrebbe essere letta come se qui i frutti spettassero a chi ha lavorato la terra, indipendentemente da chi sia il proprietario di quest'ultima. Si tratterebbe di un caso di specificazione: i frutti, cioè, una volta separati e staccati dalla cosa, sarebbero un'altra cosa, una *res* distinta dalla prima. Ma ciò che i giuristi chiamavano la *fructuum perceptio*, non è altro che un caso di occupazione: il frutto, cioè, una volta “staccato”, non diviene di per sé di mia proprietà, bensì diviene una *res nullius*, come tale *appropriabile* da parte mia, che l'ho raccolto.

Il problema essenziale è tutto qui: che la specificazione non è una regola dell'acquisto della proprietà, in quanto essa non crea il *diritto del lavoratore* sulla nuova cosa venuta ad esistenza, da lui “fatta”, ma, diversamente, funziona nel senso di rendere quella cosa appropriabile in quanto *res nullius*. Ma ciò significa tornare al punto di partenza, ossia che, in tal caso, il diritto dipenderà dal fatto di prendere la cosa (occupazione), e non dal fatto di averla prodotta o di averni “unito” il proprio lavoro.

---

<sup>39</sup> Locke, *Il secondo trattato sul governo*, V, §32, cit., p. 103.

<sup>40</sup> Il che pone, peraltro, il problema di quanto possa *estendersi*, qui, la proprietà – come già Nozick ricordava osservando «Quali sono i confini di ciò a cui il lavoro si mescola? Se un astronauta privato rende abitabile una zona di Marte, ha mescolato il suo lavoro a (e dunque viene in possesso di) tutto il pianeta, l'intero universo non abitato o solo quell'appezzamento particolare? Di quanta terra rende proprietari un'azione? [...] Recintare un territorio renderebbe presumibilmente proprietari della sola recinzione (e del terreno immediatamente al di sotto)» (R. Nozick, *Anarchia, Stato e utopia*; tr. it. Il Saggiatore, Milano 2000, p. 186).

## 6. *Accessio*

Il problema di Locke è esattamente questo, ossia quello di rispondere alla domanda sul perché il lavoratore dovrebbe acquistare la proprietà della cosa da lui lavorata. Certamente, uno dei termini in gioco, nella risposta di Locke, è il valore<sup>41</sup>, è l'*utilizzabilità* che la cosa acquisisce soltanto attraverso il lavoro dell'uomo.

Da questo punto di vista, la definizione che i giuristi avevano dato dell'accessione, per come Locke poteva conoscerle, sembrava potersi prestare, per certi versi, a chiarire il ruolo determinante del valore. Era infatti esattamente il problema del valore a essere al centro di alcune delle teorie che, nel caso della scrittura su un foglio o, ancor di più, della *tabula picta*, avevano cercato di risolverlo a partire dall'assunto che non si trattasse, qui, di una ipotesi di *specificatio*, ma di *accessio*. In tal caso, per stabilire a chi spettasse la proprietà non si insisteva sul fatto che il dipinto fosse un qualcosa di "nuovo" rispetto alla tavola, quanto, diversamente, che il *valore* che la tavola acquistava giustificasse il suo dover "cedere" al dipinto.

Tale era, ad esempio, la soluzione di Althusius, che egli applicava alla scrittura: *scriptura est, literarum exaratio, quae chartae cedit, si pretiosior charta scriptura est*<sup>42</sup>. Ma già Piacentino, e poi Azone, avevano seguito questa strada. In particolare, per Azone il caso della pittura o della scrittura non riguardavano la *specificatio* – come per la produzione del vino dall'uva – ma l'*accessio per humane nature solitudinem*. Dal

---

<sup>41</sup> Assumo, qui, che la teoria lockiana sia anzitutto una teoria del valore d'uso – prima che dal valore di scambio. Per una discussione sul punto, cfr. K.I. Vaughn, *John Locke and the Labor Theory of Value*, in «Journal of Libertarian Studies», II, 4, pp. 311-326; G.A. Cohen, *Marx and Locke on Land and Labour*, in «Proceedings of the British Academy», LXXI (1985), pp. 357-388; A. Mossoff, *Saving Locke from Marx: The Labor Theory of Value in Intellectual Property Theory*, in E. Frankel Paul, F. D. Miller, J. Paul (a cura di), *Natural Rights Individualism and Progressivism in American Political Philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge 2012, pp. 283-317.

<sup>42</sup> Althusius, *Iurisprudentiae romanae*, cit., p. 42.

momento che in tali casi, però, doveva giustificarsi il perché, qui, fosse la tavola a “cedere” alla pittura, e non viceversa, Azone proponeva il criterio della “preziosità”, di ciò che in Locke sarebbe divenuto il valore<sup>43</sup>.

In realtà, va immediatamente chiarito, l'interpretazione di Locke, il quale vede l'*accessio* come l'unione di una cosa e del “valore” che vi ha immesso il lavoro, è frutto di un equivoco. Quando i giuristi discutevano l'esempio della *tabula picta* o della scrittura, infatti, anche quando li inquadravano entro il problema dell'*accessio* li intendevano come casi riguardanti l'unione di due *res corporales*, di due “cose”: la carta e l'inchiostro, o la tela e i pigmenti e il colore. Il *valore* o il prezzo, in tal senso, funzionava come il *criterio* in base al quale decidere se fosse la tela a dover “accedere” al colore o viceversa. E tuttavia, non è da escludere che, leggendo Grozio e Pufendorf, Locke potesse aver trovato argomenti in grado di giustificare la sua posizione.

Guardiamo anzitutto a Grozio: se egli esclude, come visto, che la *specificatio* costituisca un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, nel caso dell'oggetto “nuovo” prodotto con materiale altrui, dà però conto della tesi di Connan (*Connanus*) per la quale, per poter decidere a chi debba spettare la proprietà della cosa, occorrerebbe considerare, secondo il principio dell'accessione, se abbia «maggior valore l'opera o il materiale, cosicché ciò che vale di più prevalga su ciò che vale meno e lo assorbe in sé (*quod pluris est id prevalentia sua quod minus est ad se trahat*)»<sup>44</sup>. Per quanto in disaccordo con l'idea di Connan, Grozio, qui, interpreta pertanto la disputa tra proculiani e sabiniani relativa alla *specificatio* – ossia alla produzione di una cosa “nuova” a partire dalla materia altrui – in modo tale da confonderla con l'*accessio*.

In Pufendorf, la difficoltà di separare nettamente la specificazione dall'accessione è ancora più evidente. Con riferimento al caso di chi abbia scritto su un foglio appartenente ad altri, infatti, Pufendorf rifu-

---

<sup>43</sup> Sul punto, Madero, *Tabula picta*, cit., pp 28 e ss.

<sup>44</sup> Grozio, *Il diritto di guerra e di pace*, II, VIII, 19, cit., p. 208.

ta la soluzione “classica” che seguirebbe dall’applicazione della regola dell’accessione, e tale per cui sarebbe la scrittura, in quanto secondaria, a seguire la proprietà del materiale.

Le ragioni però non sono chiarissime, in quanto, per un verso, egli cerca di motivare la propria tesi secondo l’idea che, in realtà, la scrittura avrebbe un valore maggiore della carta (*regulatio pluris sit scriptura, quam carta*), e dunque cercando di invertire la relazione tra ciò che è principale e ciò che è accessorio; dall’altro, invece, sostiene che, propriamente parlando, la carta perisce con il suo utilizzo, in quanto non conserva la sua *essentia* se non in quanto è ancora bianca e intatta (*pura*)<sup>45</sup>. Ma tale argomento non è più interno alla logica dell’*accessio*; al contrario, ciò che Pufendorf qui applica è la regola propria della specificazione, per cui la cosa modificata non è più la *stessa* cosa di prima.

Quanto al problema della *tabula picta*, Pufendorf lo presenta, anche qui, come se riguardasse una questione relativa all’*accessio*, salvo difendere la tesi per cui sarebbe la tavola ad “accedere” al dipinto, in quanto quest’ultimo avrebbe un *pretium* maggiore. Se pertanto è il valore a funzionare come criterio per l’acquisto della proprietà, non è però perché, secondo Pufendorf, la pittura sarebbe una *nova species* rispetto alla tela, bensì perché esso consentirebbe di considerare la tela o tavola una cosa “secondaria”:

Più correttamente gli stessi giuristi hanno affermato che la pittura prevale sulla tavola (*tabula cedat*), poiché normalmente essa ha un valore molto maggiore di quest’ultima (*longe majoris sit illa, quam haec*). Inoltre, per chi ha ricevuto il prezzo della tavola, è facilissimo farne a meno, trattandosi di un oggetto comune e facilmente reperibile. Tuttavia, questa considerazione mostra che, per equità, a volte si può arrivare a una decisione opposta. Ad esempio, se un pittore povero, capace solo di dipingere un cipresso, imbrattasse una tavola preziosa, sarebbe più opportuno cancellare il dipinto piuttosto che attribuirgli un valore (*pretiosae tabulae quid illeverit, quod deleri satius sit*). Lo stesso

---

<sup>45</sup> S. Pufendorf, *De iure naturae et gentium*, IV, VII, §7, in *Gesammelte Werke*, Band 4.1., Akademie, Berlin 1998, p. 390.

vale se qualcosa fosse inciso su una lamina d'oro, d'argento o su una gemma. Parimenti, sarebbe estremamente impudente chi, avendo dipinto qualcosa su un muro altrui, pretendesse che gli venisse ceduta l'intera casa per questo motivo<sup>46</sup>.

Pufendorf sceglie qui – e Barbeyrac non mancherà, criticamente, di notarlo – di pensare il problema della *tabula picta* non secondo la logica della produzione di un oggetto “nuovo” (il quadro), ma secondo lo schema dell'*accessio*.

Ma ciò implicava dover giustificare il perché, in tali casi, fosse la pittura a prevalere sulla tavola (ossia, a rigore, del perché fosse la cosa principale a “cedere” all'accessoria). Pufendorf rispondeva, come già altri prima di lui, che la ragione consisteva nel *valore* che la pittura aveva rispetto alla tela.

E tuttavia, diventava non impossibile, a questo punto, concludere che la relazione alla base dell'*accessio* non fosse tanto, allora, quella tra due *res corporales* – ossia i pigmenti e colori, da una parte, e la tela, dall'altra – quanto quella tra la materia (la tavola, la tela) e il *quadro*, o meglio ancora l'*opera* del pittore, ossia un oggetto non propriamente “corporale”.

Se il quadro ha valore maggiore della tela, infatti, non è in quanto i colori, il materiale di cui è fatto sarebbe più “prezioso” di essa, ma perché, in una logica come quella che Locke aveva in mente, è il lavoro che lo ha prodotto che gli ha conferito un certo *valore*. Ovviamente commetteva un errore di fondo. Ancora in Pufendorf, infatti, a “mescolarsi” sono comunque due *res*, due “cose” (i pigmenti e la tela), e il *valore* dell'opera funziona semplicemente come il criterio in base al quale assegnare la proprietà della cosa per come risultante da tale unione. In Locke, diversamente, ciò che si “mescola” è una cosa con un'attività (*labour*), la quale è anche al contempo ciò che, dando *valore* alla cosa, funziona come il criterio per l'assegnazione della proprietà.

---

<sup>46</sup> Pufendorf, *De iure naturae et gentium*, IV, VII, 8, cit., p. 390.

Se il modo in cui Pufendorf considerava il caso della *tabula picta* può contribuire a spiegare il perché Locke possa allora non aver trovato incoerente il fatto di ricorrere allo schema dell'*accessio* per pensare l'“unione” del lavoro con la cosa lavorata, non vale però a risolvere il problema.

Giuridicamente, infatti non è semplice trovare un modo d'acquisto a titolo originario che possa giustificare il perché il fatto di aver “lavorato” la cosa ne faccia passare a me la proprietà<sup>47</sup>. E certo non è il caso dell'accessione. Occorre fermarsi su questo punto, che contribuisce a chiarire il problema di fondo della teoria lockiana.

Il problema di Locke – come si è visto – era, evidentemente, quello di assicurare che la tesi *filosofica* per cui la proprietà ha “origine” nel lavoro si potesse convertire, ed articolare, come tesi *giuridica* in grado di spiegare a che titolo il lavoro fosse in grado di fare acquistare la proprietà a titolo originario. Ma gli schemi che Locke aveva a disposizione – e che erano quelli ereditati dalla tradizione romanistica – funzionavano tutti secondo una logica esattamente contraria a quella da lui difesa. Tanto la regola dell'*accessio*, quanto quelle relative all'“unione”, alla “commistione”, alle “miscele”, infatti, erano state pensate dai giuristi, nel loro funzionamento, a partire dal presupposto che esse servissero ad assicurare al committente di un lavoro o al proprietario dei materiali di acquisire la proprietà di un oggetto fabbricato o lavorato da altri<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Vi è certo anche da considerare che, a differenza di Pufendorf, Locke non era un giurista, né un appassionato di diritto e che senza dubbio, «molte delle sue formule giuridiche sono vaghe o tecnicamente imprecise» (Bobbio, *Locke e il diritto naturale*, cit., p. 194). Nella propria biblioteca, Locke possedeva 59 titoli di diritto su 3641 libri che sono stati catalogati, pari dunque a poco più dell'1%. Si tratta soprattutto di diverse edizioni del *Corpus iuris civilis*, di dizionari, e testi di diritto internazionale. Locke possedeva però tutte le opere di Pufendorf (per il catalogo, si veda J. Harrison, P. Laslett, *The Library of John Locke*, Clarendon Press, Oxford 1971).

<sup>48</sup> Sul punto, si veda Y. Thomas, *Travail incorporé dans une matière première, travail d'usage et travail comme marchandise*, in *Mentalités et choix économiques des Romains*, a cura di J. Andreau, Ausonius, 2004, pp. 201-226.

Se l'edificio costruito su un terreno altrui non diviene proprietà del costruttore, ma del proprietario del fondo, così come la proprietà del raccolto non spetta a chi lo ha seminato ma al proprietario del campo, è perché, in tutti questi casi, opera uno schema che ha come funzione quella di *separare* il lavoratore dalla proprietà della cosa che egli ha realizzato. Si capisce, pertanto, quanto impervio dovesse essere il compito di Locke: servirsi di quegli stessi schemi per difendere la soluzione opposta<sup>49</sup>.

In realtà, lo schema della *specificatio* avrebbe offerto a Locke una via d'uscita. Era esso, infatti, che i giuristi romani avevano applicato al lavoro artigianale non salariato, e cioè a chi avesse lavorato una materia *suo nomine*. In tali casi, secondo i proculiani, sarebbe stata la materia – la “cosa” iniziale – a cadere nella proprietà del lavoratore, non appena essa avesse assunto una nuova forma o dato luogo ad una *nova species*. Ma ciò implicava che la proprietà si acquistasse, a quel punto, per *occupazione*, in quanto proprietà di una *res nullius*, di una cosa *antea nullius fuerat*. Riferirsi a esso avrebbe allora, come si è cercato di dimostrare, creato a Locke nuove e ulteriori difficoltà.

## 7. Conclusioni

È bene cercare ora di riassumere le principali ragioni per cui la teoria di Locke non riesce ad articolarsi, a garantire cioè la *conversione* della sua

---

<sup>49</sup> E ciò con i nuovi problemi che, come nota R. Nozick, *Anarchia, Stato e utopia*, cit., p. 187, andrebbero considerati: «Ma perché mescolare quanto possiedo con ciò che non possiedo non è un modo di perdere quanto possiedo piuttosto che guadagnare ciò che non possiedo? Se possiedo un barattolo di succo di pomodoro e lo verso in mare, in modo che le sue molecole (rese radioattive per poterle rilevare) si mescolino uniformemente in tutto quanto il mare, arrivo con ciò a possedere il mare, oppure ho solo sprecato stupidamente il mio succo di pomodoro?». Certo, posso sostenere che il lavoro aggiunge valore alla cosa. Ma qui si porrebbe la seconda questione: perché divengo però proprietario dell'intera cosa, e non di una quota di essa, in proporzione al valore che ho aggiunto?

tesi filosofica (*il lavoro è origine della proprietà*) in una tesi giuridica (*il lavoro è il modo di acquisto della proprietà a titolo originario*).

Per poter operare questa conversione, Locke aveva a disposizione gli schemi forniti dalla tradizione romanistica – per come reinterpretati, riformulati, soprattutto entro il giusnaturalismo di Grozio e Pufendorf. È da essi che trae gli esempi ed i casi che discute. Ma nessuno di essi, come si è provato a dimostrare, riesce realmente ad assicurare la traduzione sul piano giuridico del suo assunto filosofico di fondo.

È propriamente impossibile, cioè, riuscire a utilizzare i modi d'acquisto della proprietà a titolo originario affinché essi riescano a giustificare la tesi per cui chi lavora una certa cosa acquisterebbe il diritto di proprietà su di essa. L'unico schema che consentirebbe di giungere ad un simile risultato, si è detto, sarebbe quello della *specificatio*. In fondo, la cosiddetta *maker's right doctrine*, difesa da Tully e Sreenivasan<sup>50</sup>, sostiene, sul piano filosofico, esattamente questa tesi, ossia che la teoria di Locke difenderebbe l'idea per cui il lavoratore avrebbe diritto alla proprietà delle cose che ha creato (*created*) o prodotto (*made*), in quanto esse sono il risultato del suo lavoro.

Al di là dei diversi problemi che tale interpretazione solleva, il punto che mi interessa sottolineare è che essa è fondata su un errore di fondo, del quale abbiamo in parte già discusso. Essa, infatti, assume, impropriamente, che la *specificatio* sia un modo d'acquisto della proprietà – o, in altri termini, che essa sia l'espressione di un presunto principio o di una regola tale per cui la cosa creata appartiene a chi l'ha fatta *perché l'ha creata*.

Ma le cose non stanno così. Per i giuristi romani, come si è ricordato, chi con uva ha fatto il vino o con la lana un vestito non acquista la proprietà del vino o della veste *in quanto* l'ha fatta, ma *quia quod factum est, antea nullius fuerat*. L'acquisto, cioè, avviene per occupazione. Avviene perché il lavoratore si impossessa di una cosa che non è di nessuno (è

---

<sup>50</sup> Su cui rimando alla nota 36.

una *res nullius*), in quanto solo ora viene ad esistere, e dunque non può avere un proprietario precedente. Ciò che quell'interpretazione lockiana chiama *maker's right*, in realtà, giuridicamente non è mai altro che il diritto di chi si impossessa della cosa, e non di chi l'ha prodotta. Il lavoro, cioè, non è mai un modo di appropriarsi della cosa; è, al limite, un modo di rendere la cosa appropriabile (per *occupatio*).

Non si tratta soltanto, sia chiaro, di una non corretta ricostruzione dogmatica, ma di un problema di logica giuridica. Se si sostiene, infatti, che la cosa mi spetta perché l'ho *creata*, si sta dicendo, necessariamente: (i) che essa non è già "mia" nel momento in cui viene ad esistenza, poiché in quel caso non ne *acquisterei*, a rigore, la proprietà; e (ii) che essa è, necessariamente, una *res nullius*, senza proprietario. È ovvio pertanto che, a rendere possibile l'acquisto, è sufficiente il fatto che non sia di nessuno. Sarebbe del tutto superfluo, cioè, cercare un'altra giustificazione rispetto alla regola dell'occupazione, che già garantisce il risultato finale desiderato.

Chiarito questo punto, la conclusione cui occorre giungere è che, a mio avviso, la tesi *filosofica* di Locke non è convertibile in una tesi *giuridica*. Il che produce, evidentemente, significative conseguenze sulla tenuta della sua teoria della proprietà, la quale si rivela costruita su una "scollatura" tra origine della proprietà e acquisto originario di essa. È questa scollatura che, in fondo, non è mai stata ricomposta – e forse non può esserlo – neppure nella ripresa contemporanea della discussione sulla teoria lockiana della proprietà.

